

# Rapporto della Commissione per la Legge-quadro

## All'attenzione della prima Assemblea di verifica

Bellinzona, 26 novembre 1978

Il presente rapporto all'attenzione della prima Assemblea di verifica, fa il punto sullo stato dei lavori della Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di elaborare un progetto di nuova Legge-quadro della scuola ticinese.

Esso si articola in 5 paragrafi:

### 1. Premessa

- 1.1. Mandato della Commissione
- 1.2. Composizione della Commissione
- 1.3. Rappresentatività dei membri
- 1.4. Ragioni dell'istituzione della Commissione

### 2. Antefatti che hanno portato all'istituzione della Commissione

### 3. Lavori della Commissione

- 3.1. Sedute e documentazione
- 3.2. Difficoltà da superare
- 3.3. Metodo di lavoro
- 3.4. Consulenza del giurista

### 4. Struttura della Legge-quadro e sua articolazione nei primi 34 articoli

- 4.1. Considerazioni generali
- 4.2. Definizione - Finalità e Direzione della Scuola Pubblica (art. 1, 2, 3, 8)
- 4.3. L'ordinamento della Scuola pubblica: gli organi di direzione, animazione, vigilanza e coordinamento (art. 4, 5, 6, 9, 10)

4.4. Innovazione e sperimentazione (art. 7)

4.5. Le componenti della scuola e l'Istituto scolastico (art. 11 e 12)

4.6. Organizzazione delle componenti nella gestione dell'Istituto (art. dal 13 al 27)

4.7. Consiglio d'Istituto e Consiglio di direzione (art. dal 27 al 30)

4.8. Il «problema» della Direzione (art. 31, 32, 33)

4.9. Norme imperative comuni (art. 34)

4.10. Capitoli da completare (III, IV, V)

### 5. Richieste precise all'Assemblea di verifica

Appendice I:  
I primi 34 articoli della Legge

Appendice II:  
Documentazione (dal 1954 al 30 settembre 1978) e bibliografia utilizzata dalla Commissione.

## 1. Premessa

La Commissione ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea di verifica un numero consistente di articoli della nuova Legge-quadro e ha quindi dovuto aspettare che gli stessi fossero approvati in terza lettura. Con questo materiale, la Commissione reputa di aver fornito all'Assemblea di verifica un numero sufficiente di articoli per orientarla sulle linee direttrici fondamentali e sulle scelte qualificanti le prime due parti del progetto della nuova legge, che sono:

- I. GENERALITÀ
- II. COMPONENTI E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nel frattempo la Commissione ha continuato i lavori sulla quarta parte, cioè sullo **Stato giuridico del docente** che è ancora in discussione.

Lo scopo dell'Assemblea di verifica, come risulta dalla R.G., è quello di esprimersi sui lavori della Commissione; questa tuttavia ha voluto in particolare richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni aspetti (Cfr. § 5) sui quali è maggiormente interessata a conoscere il suo parere.

### 1.1. Mandato della Commissione

In data 9 marzo 1976 il Consiglio di Stato ha istituito, con R.G. no. 1441, una speciale Commissione di studio alla quale veniva conferito il mandato di:

«redigere, all'intenzione del Dipartimento, un progetto di legge-quadro sulla gestione della scuola, in linea di principio così articolata:

- Enunciazione del principio di scuola pubblica nei suoi rapporti con lo Stato.
- Definizione delle finalità della scuola (in genere e in specie, cioè secondo i diversi ordini e gradi).
- Definizione delle componenti della scuola (autorità politiche e amministrative — cantonali, comunali e consortili —, corpo insegnante, allievi, genitori, società) e delle rispettive funzioni, competenze, strutture organizzative, rapporti reciproci, ecc. ecc.
- Definizione degli istituti scolastici, del loro spazio d'autonomia, dei principi e delle forme di gestione, dei loro rapporti con le singole componenti.
- Definizione organica dei sistemi di gestione pedagogica relativamente alla programmazione, alla sperimentazione, alla pratica e alla verifica dell'insegnamento.
- Definizione delle procedure di consultazione.
- Definizione dello statuto dell'insegnante relativamente alla sua funzione educativa e didattica e al suo rapporto d'impiego.
- Definizione dello statuto dell'allievo sul piano individuale e su quello collettivo.
- Disposizioni abrogative e sospensive».

### 1.2. Composizione della Commissione

A far parte della Commissione il Consiglio di Stato ha chiamato i signori:

dott. Sergio Caratti, direttore della Sezione pedagogica, presidente, via Dogana 10, 6500 Bellinzona;  
dott. Romano Broggin, delegato della Federazione Docenti Ticinesi, 6500 Bellinzona-Daro;  
prof. Renzo Calderari, capo dell'Ufficio dell'insegnamento professionale, 6862 Rancate;  
ma. Maria Luisa Lanini, delegata della Lega delle Maestre Cattoliche, 6598 Tenero;  
prof. Franco Lepori, direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio, 6951 Origgio;  
dott. Guido Marazzi, direttore della Scuola magistrale di Locarno, via Sempione 8, 6600 Muraltò;  
prof. Cleto Pellanda, direttore dell'Ufficio dell'insegnamento primario, 6703 Osogna;  
prof. Edgardo Petrini, delegato dell'Unione Svizzera Insegnanti professionali, 6911 Corno;

Daniele Cleis - Nostalgia a Camaret, olio cm 200 x 50



prof. Mario Prati, docente nella Scuola professionale commerciale di Lugano, via Ronchetto 12, 6900 Lugano;

prof. Antonio Spadafora, delegato della Società dei maestri liberali radicali ticinesi «La Scuola», via Castelrotto, 6600 Locarno;

prof. Renato Vago, delegato dell'Associazione dei docenti delle Scuole Secondarie Superiori, via Varrone 19, 6500 Bellinzona; mo. Aldo Zanetti-Streccia, delegato dell'Associazione cantonale dei docenti socialisti, 6528 Camorino;

dott. Giorgio Zappa, direttore del Liceo cantonale di Mendrisio, via Lanz, 6850 Mendrisio.

A completare la composizione della Commissione, il Consiglio di Stato ha incaricato un giurista, nella persona dell'Avv. Stefano Ghiringhelli di Bellinzona, e un segretario, nella persona del dott. Fernando Zappa di Lugano.

Va però precisato che nel corso dei lavori della Commissione, due membri hanno rassegnato le dimissioni, in ordine di tempo il prof. Mario Prati (già nel corso della 2ª seduta il 6 maggio 1976) per «impegni professionali» e il prof. Franco Lepori (alla 17ª seduta, il 2 giugno 1977) «a causa degli imprescindibili impegni per la SM».

I membri dimissionari non sono stati a tutt'oggi sostituiti.

### 1.3. *Rappresentatività dei membri della Commissione*

Uno degli argomenti preliminari affrontati dalla Commissione ha riguardato il problema della rappresentatività dei membri, con

particolare riferimento ai commissari designati dalle Associazioni magistrali.

L'orientamento emerso è stato quello di considerare i commissari in questione non come singoli «portavoce» delle Associazioni suddette, ma come responsabili esclusivamente a titolo personale, senza con ciò escludere, anzi auspicandoli, regolari rapporti di informazione con le Associazioni magistrali.

### 1.4. *Ragioni dell'istituzione della Commissione*

Le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato all'istituzione della Commissione e che spiegano il tipo di mandato ad essa conferito sono connesse a tutta una serie di avvenimenti verificatisi nella scuola ticinese e che si cercherà di riassumere nel paragrafo seguente.

## 2. *Antefatti che hanno portato all'istituzione della Commissione*

La Legge della scuola attualmente in vigore risale al 1958. Le profonde trasformazioni, in particolare socio-economiche e culturali, che hanno caratterizzato gli anni 60-70 hanno avuto inevitabili riflessi anche nella scuola ticinese. L'apparato legislativo del 1958 non ha potuto ovviamente rispondere appieno alle nuove esigenze che la società poneva alla scuola. Su un aspetto in particolare la suddetta legge ha finito per mostrare la sua sostanziale inadeguatezza: l'aspetto relativo allo stato giuridico del docente, del tutto assente nella legge del 1958.

Alcuni avvenimenti precisi agli inizi degli anni '70 hanno in un certo senso fatto precipitare la situazione, sottolineando con forza la necessità di colmare la suddetta lacuna. Qui di seguito si puntualizzeranno cronologicamente alcuni momenti che hanno poi avuto come logico sbocco la decisione di elaborare una legge della scuola totalmente nuova, che inglobasse la problematica dello stato giuridico del docente nel più ampio contesto della finalità, funzione, organizzazione e gestione della scuola.

- **Gennaio 1972.** La coscienza di una lacuna nella legge della scuola riguardante lo stato giuridico del docente si fa netta in seguito a provvedimenti amministrativi presi dalle autorità cantonali e comunali nei confronti di alcuni insegnanti. Si crea un «Comitato di lotta» contro la repressione nella scuola. A seguito di una manifestazione di protesta del 21 gennaio, si giunge a trattative fra il «Comitato di lotta» e il DPE.
- **23 febbraio 1972.** Il DPE organizza una riunione con i rappresentanti delle associazioni magistrali, dei sindacati e dei quadri della scuola. Ed è a seguito di tale riunione che viene promosso un sondaggio di opinioni presso i medesimi enti e organizzazioni, relativamente a proposte per avviare verso una soluzione legislativa il problema dello stato giuridico del docente.
- **6 marzo 1972.** I gruppi PST, PSA, PDL presentano un'iniziativa elaborata per la riforma parziale della Legge della scuola.
- **19 maggio 1972.** Il DPE costituisce una «Commissione di esame dei problemi giuridici dello statuto giuridico del docente e dei problemi ad esso attinenti», composta dall'avv. S. Salvioni, S. Crespi e del prof. B. Caizzi, assistiti dalla dott. E. Desigis-Gallino in qualità di segretaria e collaboratrice.
- **19 luglio 1973.** La suddetta commissione invia al DPE il suo rapporto («Relazione del gruppo di studio sullo statuto giuridico del docente») nel quale, dopo un'introduzione generale sui problemi fondamentali della scuola, espone alcuni indirizzi legislativi riguardanti i vari temi esaminati e presenta alcune proposte concrete di modificazioni legislative.
- **Giugno 1974.** Il DPE trasmette al Consiglio di Stato un «Progetto di modificazione della Legge della scuola del 29 marzo 1958 e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 negli articoli relativi allo Statuto giuridico del docente», a titolo di controprogetto all'iniziativa parlamentare elaborata del 6.3.1972.
- **Novembre 1974/31 marzo 1975.** Il Consiglio di Stato incarica il DPE di sottoporre il «controprogetto» del DPE alla consultazione di tutti gli enti rappresentati alla riunione del 23 febbraio 1972 e del corpo insegnante.
- **Settembre 1975.** L'Ufficio studi e ricerche del DPE raccoglie e analizza le risposte alla consultazione e nel settembre 1975 ne pubblica i risultati, i quali suonano di netto rifiuto del «controprogetto governativo». Fra le proposte di ordine operativo risultate dalla consultazione, si manifesta per la prima volta quella della promulgazione di una nuova legge-quadro della scuola.

Ulisse Mercoli - Luganighe, matita, cm 35 x 35



— *Novembre 1975.* Preso atto dei risultati della consultazione, il DPE pubblica, nel novembre 1975, un documento intitolato «Il problema dello statuto giuridico del docente alla luce della consultazione sul controprogetto governativo». Inoltre convoca, per il 17 novembre 1975, una riunione consultiva alla quale sono invitati i partecipanti alla riunione del 23 febbraio 1972. Al termine di questa consultazione, il DPE si impegna nella seguente procedura:

a) i problemi di fondo attinenti alle finalità e alla gestione della scuola e al riconoscimento giuridico delle sue componenti saranno oggetto di una nuova Legge-quadro, il cui progetto dovrà essere elaborato da una commissione di studio ed esaminato da un'assemblea di verifica;

b) i provvedimenti di natura urgente, riguardanti soprattutto lo stato giuridico del docente, saranno materia di modificazione delle leggi vigenti, secondo un progetto preparato dal DPE (Sofortprogramm).

— *9 marzo 1976.* Il Consiglio di Stato costituisce la Commissione di studio di cui si è detto per la elaborazione di un progetto di legge-quadro.

### 3. Lavori della commissione

#### 3.1. Sedute e documentazione

La prima seduta costitutiva ha avuto luogo il 7 aprile 1976 alla presenza del Dir. del DPE On. Ugo Sadis e del Dott. Armando Giaccardi, segretario di concetto.

L'entrata in materia è stata accettata senza opposizioni. Da allora, al 30 settembre 1978, data in cui sono stati definitivamente messi a punto i primi 34 articoli, la Commissione si è riunita 32 volte (in sedute di mezza giornata, di una giornata intera e anche per più giorni consecutivi durante le vacanze del '76, '77, '78).

Il lavoro della Commissione è documentato dai 32 verbali che riflettono tutte le discussioni e le prese di posizione (con l'indicazione del nome solo su espressa richiesta, secondo comune accordo) e tutte le decisioni prese all'unanimità o a maggioranza.

Inoltre, fin dall'inizio, il segretario ha compilato una «Documentazione e Bibliografia» (Vedi appendice II) relativa al problema in esame, dal 1954 al 30 aprile 1976 (attualmente aggiornata al 30 settembre 1978), che è servita come materiale di base soprattutto per i primi momenti dei lavori della Commissione. Altre due o tre copie della Documentazione sono depositate presso i centri didattici di Bellinzona e di Massagno.

#### 3.2. Difficoltà da superare

Le difficoltà di fronte alle quali si è trovata fin dall'inizio la Commissione sono state parecchie e di non lieve entità.

Innanzitutto il fatto di dover affrontare un argomento completamente nuovo, o quasi, per il Ticino, che non aveva precedenti nella nostra legislazione scolastica, quindi senza precisi punti di riferimento, se si eccettuano alcune indicazioni per settori specifici nelle legislazioni recenti di altri paesi. Neppure la nuova legge italiana poteva servire da modello, perché pensata e realizzata per un ambiente socio-politico-culturale totalmente diverso. Infine, anche l'«Iniziativa parlamentare elaborata» non offriva, specialmente per l'articolo 8 (nel senso in cui



Remo Rossi - Natura morta, 1961, particolare

verrà precisato nel seguito) sufficienti garanzie per definire una scuola non di parte. Una seconda difficoltà è stata quella di dover studiare prima, e coordinare poi, una vasta e dispersa documentazione relativa alle concezioni di fondo o che presentava situazioni per il momento solo sperimentali e limitate nel tempo, senza ancora una verifica globale e definitiva.

Un'altra difficoltà è consistita nel trovare un minimo comun denominatore fra i membri della Commissione, di tendenze politiche e culturali diverse, per impostare un discorso di fondo accettabile e applicabile alla nostra situazione concreta, per trovare cioè i punti concordabili di una nuova politica scolastica che fosse sì un superamento della situazione codificata nella legge vigente, senza per altro correre il rischio di elaborare un progetto formalmente adeguato alle varie richieste di cambiamento, ma incapace di fare positivamente presa sulla nostra realtà. Perciò, pur tenendo presente i punti essenziali della R.G. del 9 marzo 1976, non si è sempre potuto, soprattutto agli inizi, seguire puntualmente l'ordine ivi indicato, a causa delle inevitabili relazioni che collegano un argomento particolare con l'impostazione di fondo. Si è quindi dovuto passare da discussioni particolari a generali e viceversa, lasciando in sospenso i punti non ancora sufficientemente messi a fuoco (come è capitato, ad esempio, per gli articoli 1 e 2 relativi alla «Definizione» e alla «Finalità» della scuola pubblica).

Non bisogna poi sottovalutare la limitata disponibilità di tempo dei commissari i quali sono tutti impegnati nella scuola o come funzionari e direttori o come docenti.

Inoltre, nella fase iniziale e più delicata dei lavori, si è avuta, per giunta, una forzata sospensione di alcuni mesi (luglio 1976 - febbraio 1977) dell'attività, a causa della malattia del presidente.

Un altro elemento, infine, che ha allungato i tempi di lavoro della Commissione è stato il fatto che ad essa è stato sottoposto dal DPE per esame il progetto del «Sofortprogramm» — esame che è stato accettato (malgrado qualche voce contraria) dalla Commissione, la quale vi ha dedicato due sedute consecutive (5 e 8 giugno 1976) —. Tale discussione si è rivelata molto proficua, non solo perché la maggior parte dei suggerimenti della Commissione furono poi recepiti nel Messaggio, ma anche perché i membri si sono potuti chiarire le idee sulle modalità in cui il problema dello stato giuridico andava affrontato e situato nel contesto della Legge-quadro.

In relazione al «Sofortprogramm» va comunque precisato che i commissari si sono all'unanimità dichiarati non legati per la Legge-quadro alle soluzioni ivi prospettate in quanto appunto soluzioni «urgenti e transitorie».

Per tutti questi motivi è risultato, quindi, impossibile alla Commissione rassegnare il suo rapporto entro il 31 dicembre 1976, come previsto dalla R.G.

#### 3.3. Metodo di lavoro

Da quanto fin qui esposto si può anche intuire come non sia stato facile trovare subito un metodo di lavoro proficuo.

Già nella seconda seduta del 6 marzo 1976, un gruppo di commissari — Franco Lepori, Mario Prati, Renato Vago e Aldo Zanetti-Streccia (gruppo che poi si è sciolto per le

dimissioni di due di loro, come già si è detto) — ha presentato un documento sui primi tre punti della R.G., come «testo interlocutorio, analitico, su un certo tipo di impostazione dei problemi in esame», allo scopo dichiarato di sostituire la vigente organizzazione della scuola, fondandosi sull'apporto delle scienze dell'educazione per superare l'impostazione eccessivamente ideologizzante dell'art. 8 dell'iniziativa parlamentare. La discussione di questo documento, presentato contemporaneamente ad altri (del prof. C. Pellanda e del prof. R. Broggin) ha intensamente impegnato la Commissione: tra il gruppo dei redattori e gli altri membri si è instaurata una dialettica produttiva nel senso di incamminarsi verso soluzioni coerenti con la nostra realtà socio-politica e quindi tali da risultare sufficientemente argomentati al fine di una positiva accoglienza sia da parte dell'autorità politica, sia eventualmente dal popolo.

Il dibattito, ripreso dopo la pausa dedicata al «Sofortprogramm», non faceva però presagire alcuna soluzione di compromesso, per la rigidità delle due parti in causa, soprattutto sui primi due articoli (definizione e finalità della scuola). Si presentavano quindi due possibilità sul metodo di lavoro da seguire: o sottomettere a votazione ogni singola proposta di articolo, con il rischio di preparare un progetto di maggioranza, oppure approfondire la discussione fino a smussare gli angoli più acuti di dissidio e trovare insieme una mediazione ragionevole, sulla quale fosse possibile a tutti i membri della Commissione riconoscersi.

A tale scopo si decise, quindi, di istituire una Sottocommissione, composta da rappresentanti delle diverse tendenze (A. Spadafora, R. Vago, A. Zanetti-Streccia e G. Zappa) e dal segretario F. Zappa.

La Sottocommissione ha tenuto una decina di sedute, ad alcune delle quali ha anche partecipato il giurista e, saltuariamente, altri membri della Commissione.

Le proposte elaborate dalla Sottocommissione sono state ampiamente analizzate e discusse nel plenum della Commissione, prima di venire approvate come articoli della Legge-quadro.

Questo metodo di lavoro che potrebbe sembrare macchinoso si è, invece, rivelato molto utile perché ha lasciato alle parti la possibilità di riflettere, di rivedere la propria posizione e infine di trovare soluzioni accettate generalmente all'unanimità, salvo su alcuni punti sui quali la minoranza, pur continuando la collaborazione, ha mantenuto le sue posizioni di partenza. (Cfr. problema della direzione).

Le sedute si sono sempre svolte a intervalli regolari, malgrado la forzata assenza giustificata di qualche membro, il quale veniva però tenuto sempre al corrente dei problemi discussi e della documentazione distribuita. Si fa notare, a questo proposito, che, da un punto di vista meramente quantitativo, alle 32 sedute della Commissione corrispondono 34 articoli della Legge.

La Commissione si è sempre impegnata a fondo e seriamente al suo compito, con discussioni aperte e approfondite, senza alcuna volontaria perdita di tempo, ma con dibattiti intesi a chiarire le rispettive posizioni anche attraverso contrasti talvolta piuttosto forti, ma che poi sono andati attenuandosi in un clima di reciproca fiducia e comprensione e di mutua collaborazione.

### 3.4. Consulenza del giurista

La consulenza del giurista, avv. Stefano Ghiringhelli, si è rivelata proficua nella misura in cui egli ha potuto seguire le discussioni della Commissione e della Sottocommissione, per rendersi conto della portata delle concezioni di fondo e, inoltre, per il lavoro di stesura delle bozze di articoli che la Commissione ha poi ripreso, in seconda e terza lettura, per il necessario coordinamento e per eventuale completazione o stralcio di parti non conformi alla logica interna della legge, così come è venuta emergendo dalla Commissione.

## 4. Struttura della Legge-quadro e sua articolazione nei primi 34 articoli

### 4.1. Considerazioni generali

La «Bozza della Legge-quadro» si articola in cinque capitoli nei quali è, per così dire, analiticamente espresso il filo conduttore generale dell'orientamento nuovo in materia di legislazione scolastica, sia per quel che concerne le «finalità» dell'educazione pubblica, sia per quel che concerne l'ordinamento, le strutture organizzative e, infine, l'impostazione della «gestione».

I cinque capitoli sono:

#### I. GENERALITÀ

#### II. COMPONENTI DELLA SCUOLA E GESTIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

#### III. RINVIO ALLE LEGGI SPECIFICHE DEI VARI ORDINI DI SCUOLA

#### IV. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

#### V. DISPOSIZIONI ABROGATIVE E SOSPENSIVE.

Allo stato attuale dei lavori della Commissione, oltre alla delineazione della struttura generale della nuova legge, si dispone del primo e del secondo capitolo, che sono stati definitivamente messi a punto e comprendono, rispettivamente, gli articoli da 1 a 10 e da 11 a 34.

Il terzo capitolo, che si prevede conterà di uno o due articoli — nei quali si farà riferimento alle leggi specifiche dei singoli ordini di scuola (per esempio la Legge della Scuola Media) — è stato lasciato in sospenso; il quarto invece, si trova in una fase di elaborazione sufficientemente avanzata, ma necessita ancora di ulteriori approfondimenti; il quinto, ovviamente, potrà essere definito solo a lavori ultimati per quel che riguarda tutti i capitoli precedenti.

Qui di seguito ci si limita a fornire un «commento» a grandi linee dei primi due capitoli, per evidenziare la «logica» che sta a fondamento del progetto della nuova legge.

### 4.2. Definizione-Finalità e Direzione della Scuola Pubblica (Articoli: 1, 2, 3, 8)

A livello di *definizione* si è ritenuto opportuno sottolineare, innanzitutto, la configurazione specifica dell'istituzione scuola nei termini di una precisa serie di prestazioni, organizzate dall'Ente pubblico, per rispondere a determinati bisogni della comunità: la scuola, cioè, come «servizio sociale». In particolare, i bisogni in questione si riferiscono — com'è noto — e all'individuo e alla comunità, e sono in un certo qual senso espressi dal termine «educazione» il quale designa un fenomeno tipicamente sociale in

quanto — per riferirci alla classica definizione di E. Durkheim (1911) — «l'educazione è l'azione esercitata dalle generazioni adulte su quelle che non sono ancora mature per la vita sociale». Certo, il senso dell'azione educativa, proprio perché azione sociale, è dato dalle «finalità» che essa si propone di raggiungere e dal *modo in cui organizza i mezzi* a sua disposizione per realizzare le prospettive prefigurate.

Ecco perché, alla definizione della scuola come «servizio sociale», fa immediatamente seguito la specificazione secondo la quale detto servizio è «istituito» e «diretto» dallo Stato, al quale incombe l'onere di «assicurare il perseguimento delle finalità». Lo Stato, infatti, in quanto struttura organizzativa superiore che la comunità si è data per far fronte ai propri bisogni, risulta — come del resto è storicamente avvenuto — il «soggetto» più idoneo a recepire i bisogni educativi e ad apprestare le risposte più adeguate per soddisfarli.

Col termine «Direzione», poi, si è voluto in particolare indicare che l'«Autorità politica» — in quanto espressione della volontà del popolo — deve:

- a) tracciare le linee generali del perseguimento delle finalità;
- b) garantire al paese un ordinamento scolastico che funzioni nel senso stabilito dalle linee generali tracciate.

Con questo tipo di «Direzione», in altri termini, ci si è voluti riferire ad un complesso di responsabilità e non ad un'organizzazione verticistica — complesso di responsabilità al quale sono, non a caso, *direttamente* associati i Comuni, a livello istituzionale, e le componenti della scuola (docenti, genitori, allievi) a livello di gestione degli istituti.

A quest'ultimo riguardo va precisato che il modello che è venuto lentamente emergendo è quello — per usare la formulazione di G. De Landsheere (1976) — della «gestione associativa»: un modello, cioè, che cerca di armonizzare le esigenze dell'*organizzazione*, della *responsabilità* e della *competenza* con quelle della *partecipazione* di tutti gli utenti del servizio sociale scuola. E in quest'ottica, il «Consiglio Cantonale della scuola» (art. 8) vuole appunto rappresentare il momento organizzativo superiore allo scopo di «garantire l'incontro tra le istanze della scuola e la realtà del paese».

L'articolo, comunque, che propone la scelta precisa della linea di azione della scuola pubblica ticinese è l'articolo 2 nel quale sono indicate le «Finalità». In esso è chiaramente sostanziato il concetto di scuola pubblica come servizio sociale che si qualifica, appunto, attraverso gli scambi e i rapporti vivi e produttivi che l'istituzione scuola sa instaurare con la più ampia realtà socio culturale, al fine di «assicurare . . . la formazione di personalità armonicamente sviluppate, in grado di gestire e di promuovere le trasformazioni della società, allo scopo di realizzare sempre più le istanze di libertà, di giustizia e di responsabilità sociali».

Una scuola così concepita non può, ovviamente, non stabilire un rapporto privilegiato, per così dire, con quell'agenzia primaria della socializzazione che è la famiglia, come — d'altra parte — non può dimenticare la necessità di collaborare con le altre istituzioni educative.

A questo riguardo, si fa riferimento a «una prospettiva di educazione permanente» che la scuola non deve mai perdere di vista, pro-



Angelo Celsi - Teatrino, 1978, tecnica mista, cm 30 x 40

prio perché il particolare tipo di società (industriale avanzata) in cui essa è inserita è caratterizzata da continue e costanti trasformazioni. Di conseguenza, l'assunto educativo della scuola non si esaurisce nei tempi previsti per i diversi ordini di scuola e gradi della scolarità, ma continua per tutta la vita dell'individuo.

Per quel che concerne, poi, il tipo di collaborazione che la scuola deve stabilire con la famiglia e le altre istituzioni educative, si dice esplicitamente che deve trattarsi di una «collaborazione dialettica». La scuola, in altri termini, non deve essere né una «cinghia di trasmissione» della famiglia o di altre istituzioni della «società civile», né un istituto prevaricatore nei confronti di quest'ultime in particolare della famiglia. La scuola deve saper avvertire istanze ed esigenze che, ad esempio, provengono dalla famiglia, ma deve, nel contempo, saper fare avvertire alla famiglia le istanze e le esigenze che emergono dal sociale e che sempre più richiedono una collaborazione intelligente tra le due agenzie di socializzazione.

Le finalità per così dire generali, delineate in questi termini, vengono poi ulteriormente

sviluppate nel seguito dell'articolo là dove si precisa che:

- a) la trasmissione del sapere deve stimolare l'individuo a una scelta consapevole del proprio ruolo nella società;
- b) l'educazione alla responsabilità personale e alla democrazia deve avvenire anche attraverso la fondamentale esperienza della partecipazione attiva alla vita della scuola e quindi alla sua gestione;
- c) l'educazione deve saper contare su una «istituzione» efficiente e su efficienti strutture scolastiche, realisticamente rapportate ai bisogni della «società civile», al mondo della produzione e alla realtà del lavoro;
- d) la scuola deve qualificarsi politicamente come uno dei più delicati e importanti strumenti della democrazia proprio in quanto è capace di assicurare un'autentica «uguaglianza delle possibilità».

#### 4.3. *L'ordinamento della scuola pubblica: gli organi di direzione, animazione, vigilanza e coordinamento* (articoli 4, 5, 6, 9, 10)

L'ordinamento della scuola, così come si trova definito nell'art. 9, indica chiaramente che i diversi momenti della scolarità corrispondono alle «fasce d'età» degli allievi. All'interno di tale ordinamento passa, quindi, l'importante distinzione tra la scuola dell'obbligo e quella post-obbligatoria.

Il Dipartimento della pubblica educazione (già definito, all'art. 3, come organo del Consiglio di Stato al quale spetta la «Direzione» della scuola pubblica) è organizzato in due sezioni (la «Sezione pedagogica» e la «Sezione per la formazione professionale»). Al Dipartimento sono affidati (art. 4) i compiti di promuovere e coordinare — in sintonia con le componenti che «devono essere regolarmente consultate» — le attività della scuola pubblica.

L'articolo 5 presenta un'importante e significativa precisazione: in esso, infatti, viene chiaramente sancita la diversificazione tra le attività di animazione e vigilanza pedagogiche e quelle relative alla vigilanza più propriamente amministrativa. In particolare, «gli ispettori» e gli «esperti», operanti nei diversi ordini di scuola, sono più marcatamente qualificati come «Consiglieri pedagogici»: essi, infatti, devono soprattutto promuovere l'animazione e assicurare la consulenza, il coordinamento e la verifica sulla scuola e sull'insegnamento. E affinché questa attività promozionale possa svolgersi in modo organico viene riconosciuta, all'art. 6, l'esigenza che i quadri direttivi e ispettivi, nonché gli «esperti», si organizzino in «Collegi», cioè in veri e propri organi di coordinamento.

Nell'articolo 10, infine, viene precisato — in termini che non introducono niente di nuovo rispetto alla situazione attuale — il problema del contenzioso.

#### 4.4. *Innovazione e sperimentazione*

L'articolo 7, che ha per oggetto l'«innovazione e la sperimentazione», costituisce un punto di riferimento fondamentale non solo del capitolo in cui è inserito, ma anche per quel che concerne l'intera struttura della nuova legge.

L'articolo, infatti, cerca di mettere a fuoco con una certa precisione la dinamica globale dell'istituzione scolastica e, in particolare, della sua capacità di recepire attivamente le trasformazioni relative sia al «sapere costituito», sia alle esigenze socio-educative implicanti modificazioni nell'ordinamento e nelle strutture. Inoltre, l'innovazione e la sperimentazione chiamano direttamente in causa la capacità professionale del docente, in quanto gli richiedono di saper tradurre la sua consapevolezza educativa (e in particolare la sua «libertà d'insegnamento» e la sua «autonomia didattica») in progetti scientificamente impostati e controllati, la cui realizzazione costituisce un arricchimento della competenza professionale stessa. Ecco perché già nel primo capoverso è chiaramente detto che le innovazioni e i processi di sperimentazione contribuiscono significativamente a qualificare l'istituzione scolastica, proprio in quanto «sforzi» intesi a chiarire concretamente «il ruolo dell'educazione in relazione al mutamento sociale» (Cesareo, 1976).

Nell'articolo, i termini «innovazione» e «sperimentazione» vengono assunti secondo l'accezione corrente nella letteratura specialistica. In genere, con «innovazione» si designa «une tentative délibérée d'amé-

liorer les pratiques existantes par rapport à certains objectifs souhaités» (OCDE-CERI, 1973) e, in particolare, viene delineata una tipologia abbastanza articolata di innovazioni secondo che esse riguardino:

- gli obiettivi e le funzioni della scuola nei suoi rapporti con la realtà della società civile,
- l'organizzazione del sistema scolastico,
- i ruoli e le interazioni all'interno del sistema scolastico,
- i contenuti e i metodi dell'insegnamento-apprendimento (OCDE-CERI, cit.).

Col termine «*sperimentazione*», invece, si indica il procedimento attraverso il quale l'innovazione viene tradotta in un preciso progetto strutturato nel senso del metodo scientifico sperimentale (ipotesi, modello sperimentale, verifica).

Fra i due termini, quindi, non c'è solo una differenza specifica, ma anche una stretta correlazione che autorizza, in un certo senso, a parlare di «processi di innovazione e sperimentazione».

Risulta abbastanza chiaramente che i processi di innovazione-sperimentazione presi in considerazione nell'art. 7 vanno nettamente distinti da quelli che si riferiscono ad iniziative di uno o più insegnanti, e che vengono adottate all'interno delle leggi, dei regolamenti e dei programmi vigenti.

Mentre i primi, infatti, hanno una marcata caratterizzazione istituzionale, in quanto richiedono e/o producono modificazioni più o meno rilevanti nell'organizzazione dell'istituzione scuola, i secondi rientrano, invece nel pieno esercizio della professione insegnante, costituendone anzi un tratto saliente: il diritto alla libertà di insegnamento e all'autonomia didattica.

Da questa precisa ottica, d'altra parte, va letto il terzo capoverso dell'art. 7, dove si parla delle proposte di innovazioni-sperimentazioni, proposte che possono essere fatte tanto dalla «base» (da coloro che operano direttamente nella scuola), quanto dai vertici della organizzazione.

Tuttavia, ciò che qualifica una proposta di innovazione-sperimentazione (sia che provenga dalla base sia dai vertici) è la documentazione che viene prodotta a sostegno, e cioè:

- l'indicazione delle finalità perseguite e le argomentazioni che ne giustificano la scelta,
- lo studio di un modello sperimentale completo (precisazione degli strumenti necessari, dei tempi e dei modi di realizzazione e verifica, della consulenza scientifica e, infine, dei costi),
- le possibilità di generalizzazione.

L'ultima importante precisazione contenuta nell'art. 7 riguarda le «istanze competenti ad autorizzare lo svolgimento di sperimentazioni».

Esse sono: il Consiglio di Stato, il DPE e gli organi di gestione della scuola, a seconda della incidenza della innovazione nell'istituzione scuola e delle conseguenti modificazioni che richiede e/o promuove.

#### 4.5. Le componenti della scuola e l'Istituto scolastico (articoli 11 e 12)

Come si è visto negli articoli precedenti, le componenti della scuola (docenti, allievi e genitori) sono, a un livello generale, riconosciute a pieno titolo come «elementi costi-

tutivi» del servizio sociale «scuola», nel duplice ruolo di *fornitori* e *fruitori* del servizio stesso.

Perciò era logico che esse trovassero una più definitiva collocazione nell'ambito dell'istituto scolastico (art. 12) in quanto luogo preciso in cui l'attività educativa pubblica si organizza secondo opportune differenziazioni. Ed altrettanto logica ed inevitabile — una volta sancita la necessaria interazione tra scuola e realtà sociale (cfr. art. 2) — risultava l'esigenza di chiamare (nello stesso art. 12 cap. 2) «Le istituzioni del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia . . . a partecipare alla vita dell'istituto, così da integrarla con altre esperienze culturali, sociali e lavorative». Lentamente, quindi, l'*istituto* è venuto a configurarsi come «unità operativa» al servizio:

- degli obiettivi generali della pubblica educazione,
- degli obiettivi specifici che connotano l'ordine e il grado particolari della scolarità in cui si trova inserito.

Se da un punto di vista *interno* l'istituto viene definito come la «comunità scolastica» dei docenti e degli allievi — alla cui vita partecipano, secondo competenze ovviamente diverse, anche gli altri due «agenti educativi»: i genitori e gli «esperti» —, da un punto di vista *esterno* esso è presentato come un «organo statale decentralizzato».

Nella dialettica dei rapporti fra la dimensione interna ed esterna, prende corpo quello che può essere definito il «*margin*e di autonomia proprio di ogni istituto».

In altri termini, nella legge della scuola e nelle leggi e regolamenti di ogni settore (i diversi ordini di scuola) si trovano:

- precisati gli obiettivi che l'istituto deve perseguire,
- indicati i programmi delle attività educative e didattiche,
- regolamentati l'organizzazione generale e il suo funzionamento.

Invece il *modo* in cui l'istituto cerca di darsi una configurazione che tenga conto dell'ambiente in cui è inserito, delle particolari esigenze delle componenti, delle espe-

rienze maturate al suo interno, questo modo, in quanto *non è, e non può essere* materia di leggi e regolamenti generali, diventa materia di un'autonoma regolamentazione da parte del singolo istituto (regolamenti interni).

In quest'ottica, di conseguenza, assume un particolare significato il fatto che (art. 12, cap. 4) all'istituto venga assegnato «*un credito annuale* che (l'istituto) gestisce in modo autonomo», proprio perché si è inteso sottolineare una non dipendenza burocratico-amministrativa (e quindi una maggiore e più responsabile libertà d'azione) per quel che attiene i *modi* particolari in cui l'istituto fa concretamente fronte ai compiti ad esso demandati per legge.

#### 4.6. Organizzazione delle componenti nella gestione dell'Istituto (articoli: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Come si può desumere dalla figura 1, l'istituto scolastico è unità funzionale organizzata nel senso di assicurare a ogni componente la partecipazione alla gestione secondo i due criteri:


- della competenza professionale,
- della responsabilizzazione socio-educativa.

Alla competenza professionale, che si riferisce ovviamente al personale docente, non vengono in quest'ambito riconosciuti particolari e privilegiati compiti, se non quello della scelta dei membri del Consiglio di direzione che è un organo esecutivo composto unicamente di operatori professionalmente qualificati.

Gli organi di gestione dell'Istituto scolastico (art. 13) si dividono in:

- organi di base:*
  - Assemblea di tutto il personale docente e non docente
  - Collegio dei docenti
  - Assemblea degli allievi
  - Assemblea dei genitori
- organi elettivi:*
  - Consiglio d'istituto
  - Consiglio di direzione.

Fig. 1



Negli organi di base, le singole componenti elaborano la propria «politica» di partecipazione alla gestione della scuola che, significativamente, si esprime attraverso proposte di interventi concreti sulla realtà dell'istituto; attraverso un cosciente coordinamento tra le componenti stesse e, attraverso l'elezione dei propri rappresentanti:

- a) nel Consiglio d'istituto, da parte dell'Assemblea del personale docente e non docente, dell'Assemblea degli allievi e dell'Assemblea dei genitori;
- b) nel Consiglio di direzione, da parte del Collegio dei docenti.

Se si considerano, poi, i compiti specifici dei singoli organi di base, si trova che:

1. l'Assemblea del personale d'istituto (art. 15, lett. b) «esprime il suo parere sull'operato del direttore e del Consiglio di direzione in occasione della discussione sul rapporto annuale»;
2. il Collegio dei docenti (art. 18) ha premientemente la funzione di promuovere un'attività pedagogico-didattica sempre in grado di rispondere alle esigenze di innovazione e sperimentazione; di armonizzare i piani di lavoro e l'attività dei gruppi di materie; di curare l'aggiornamento del corpo insegnante;
3. l'Assemblea degli allievi, in quanto (art. 19) «unico organo deliberativo degli allievi» è, sia l'espressione delle esigenze della componente, sia lo strumento attraverso il quale essa può e deve acquisire una identità precisa, al fine di una sempre maggiore partecipazione alla vita dell'istituto;
4. i genitori sono chiamati a partecipare direttamente (art. 22, 23, 24) alla vita della comunità scolastica non solo per avere e dare le necessarie informazioni, ma anche per una più incisiva responsabilizzazione nei confronti dell'educazione pubblica e, in particolare, della gestione del singolo istituto. Comunque, oltre al livello di assemblea, la presenza dei genitori è più puntualmente considerata anche a livello di classe o di gruppi di classe (art. 25).

Nell'articolo 26 si è cercato di precisare i «diritti del genitore» nei confronti della scuola e, in particolare, nei confronti del docente quale professionista responsabile del processo di istruzione-educazione dei singoli allievi. Al diritto di informazione del genitore che «può presentare» le osservazioni del caso, fa però chiaramente riscontro l'iter più corretto e produttivo che il genitore deve seguire.

Il genitore cioè si rivolge in prima istanza al docente e poi al direttore o all'ispettore responsabili i quali — se del caso — fanno rapporto all'autorità di nomina che è tenuta a informarne le parti.

Ciò che va sottolineato a questo proposito è la decisione di collocare questo articolo nel capitolo «componenti della scuola e gestione dell'istituto scolastico» e non più in quello relativo ai «doveri» del docente e alle «misure disciplinari» come invece è nella legge attualmente in vigore. (Cfr. Legge della scuola, 1958, cap. VIII, art. 91 e successive modificazioni del 14.3.1978). Tale diversa collocazione esprime già il diverso «spirito» del nuovo articolo 26.

#### 4.7. Consiglio d'Istituto e Consiglio di Direzione (articoli: 27, 28, 29, 30)

Come si è detto, due sono gli organi elettivi: il Consiglio d'Istituto (art. 27) che è eletto dalle assemblee di base e il Consiglio di Direzione (art. 29) che, più propriamente, è un organo misto, in quanto prevede la composizione seguente: Direttore e vice direttore (nominati dall'autorità politica) e rappresentanti dei docenti (eletti, appunto, dal Collegio dei docenti).

Con il Consiglio d'Istituto si è cercato di dare un'applicazione piena del criterio della «gestione associativa», creando appunto un organo costituito dai rappresentanti eletti dalle assemblee di base.

La rappresentanza dei docenti e dei genitori e — per le sole scuole professionali — dei datori di lavoro è sempre paritetica; quella degli allievi è paritetica solo nelle scuole medie superiori e professionali.

Nella scuola media è prevista solo una rappresentanza di 3/5 allievi, ma con voto esclusivamente consultivo, mentre, naturalmente, essa non è prevista per le scuole materne e elementari.

La partecipazione degli allievi cioè è progressiva: procede di pari passo con la maturazione della loro età, secondo l'indicazione di massima dell'art. 2 (secondo cpv.; lett. b) e nella convinzione che la democrazia, in quanto partecipazione, s'impara praticandola concretamente.

Il Consiglio d'Istituto (art. 28) ha, praticamente, il compito di gestire il margine di autonomia dell'Istituto stesso, attraverso la promozione di attività culturali che non si limitino alla dimensione parascolastica, ma che siano capaci di interessare l'ambiente circostante o perché in grado di stimolarlo adeguatamente, o perché in grado di recepire le stimolazioni che da esso provengono.

In tal modo, il Consiglio d'Istituto garantisce un'autentica apertura delle singole istituzioni scolastiche alla comunità (è in quest'ottica, tra l'altro, che va letto il cpv. 3 dove è detto: «il Consiglio d'Istituto può invitare alle sue sedute rappresentanti del mondo della cultura e dell'economia a titolo consultivo»).

E proprio perché il Consiglio d'Istituto deve gestire il margine di autonomia di cui si è detto, viene demandato ad esso l'altro fondamentale compito della «elaborazione delle direttive per l'impiego del credito annuale» e della «deliberazione sui conti consuntivi e preventivi».

Del criterio relativo alla composizione del Consiglio di Direzione si è già detto. Nell'art. 29 è precisato che il numero dei membri eletti dal Collegio dei docenti non deve essere inferiore a 2 e che, comunque, le disposizioni di applicazione della legge stabiliranno criteri più specifici, adeguati ai diversi tipi di istituti.

Il Consiglio di Direzione si presenta come organo soprattutto esecutivo in stretto rapporto, da una parte, con il Consiglio d'Istituto e, dall'altra, con il Collegio dei docenti. I compiti del Consiglio di Direzione (art. 30) toccano sia la sfera pedagogico-didattica (lettere a) e b)), sia la sfera amministrativa (lettere c) e seg.): ad esso è affidata, in concreto, la conduzione dell'istituto.

#### 4.8. Il «problema» della Direzione (articoli: 31, 32, 33)

Come si è già avuto modo di accennare, la necessità di trovare una adeguata soluzione al problema della Direzione ha costituito una sorta di capitolo a sé nel corso dei lavori della Commissione. Si è trattato di un capitolo «ripreso» più volte e sul quale più vivo e polemico è stato il confronto fra le diverse posizioni che, per altro, non è stato possibile armonizzare in una mediazione ragionevole capace di raggiungere l'unanimità.

Il clima, facilmente intuibile, ha non di rado toccato momenti di una possibile rottura. E va dato atto a quanti si sono schierati nella posizione di minoranza di avere, nonostante l'irriducibilità del contrasto, continuato a collaborare per trovare le soluzioni più adeguate per tutti gli altri problemi.

Ciò premesso, si tenta qui di seguito di sintetizzare le posizioni emerse al riguardo e che, per comodità, si possono raggruppare secondo tre differenziazioni:

1. *Posizione della minoranza* (Aldo Zanetti-Streccia, Renato Vago, ai quali in un primo tempo erano affiancati: Franco Lepori e Mario Prati che hanno poi rassegnato le dimissioni)

Nel già citato documento di lavoro da loro consegnato il 4.10.1976, la posizione della direzione era così espressa:

«La direzione è assicurata da un direttore nelle sedi con meno di 200 allievi e da un Consiglio di direzione per le sedi con più di 200 allievi.

Il Consiglio di direzione è composto di 2 membri per le sedi di 200-350 allievi; 3 membri per le sedi di 350-500 allievi; 4 membri per le sedi di 500-650 allievi e 5 membri per le sedi con più di 650 allievi.

Il Consiglio di direzione è l'organo esecutivo della sede. I membri del Consiglio di direzione sono collegialmente responsabili di rendere operanti le decisioni prese dal Collegio dei docenti e dell'andamento generale della scuola.

I compiti del Consiglio di direzione sono:  
a) prendere iniziative atte a creare e a mantenere un sereno clima di lavoro per allievi, docenti e personale non insegnante, rapporti basati sul reciproco rispetto e sulla collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica;

b) partecipare al lavoro del Consiglio di sede e eseguire i compiti di sua competenza;

c) curare che le leggi scolastiche, i regolamenti e le varie disposizioni vengano rispettati;

d) curare l'organizzazione della sede;

e) sollecitare e intrattenere i necessari rapporti con le autorità, con i genitori e con tutti gli interessati alla vita della sede.

Nelle sedi in cui non esiste il Consiglio di direzione, le sue funzioni sono assunte dal Collegio dei docenti; il direttore coordina l'attività della sede e dei suoi organismi.

Il Consiglio di direzione allestisce un regolamento interno in cui sono definite le funzioni e le competenze dei singoli membri. Nomina nel suo seno un presidente. La riduzione dell'onere d'insegnamento del direttore e dei membri del Consiglio di direzione è definita nel regolamento di applicazione ritenuto che in ogni caso non possono essere liberati completamente da tale onere».

In sostanza, la «minoranza» ha sempre propugnato il criterio della «Direzione collegiale», intendendo con tale espressione un numero limitato di docenti eletti dal Collegio dei docenti, la cui nomina dovrebbe comunque essere ratificata dall'autorità politica, per un numero limitato di anni. All'interno di questo tipo di «Direzione collegiale» il direttore sarebbe il «primus inter

da animatore e sta in carica un biennio come gli altri membri del consiglio di direzione.

Con questa proposta viene quindi chiesta l'abolizione del Direttore nominato a vita quale rappresentante del potere politico. Nella Commissione governativa che deve presentare delle proposte per la nuova legge quadro della scuola la maggioranza dei

sottoscrive il compromesso raggiunto, perché:

I. la nomina del direttore avviene attraverso pubblico concorso e sulla scorta della graduatoria stabilita da una Commissione nella quale anche i docenti hanno un rappresentante (31 b),

II. il direttore non è più nominato a vita (31 a, 31 c),

III. il direttore deve collaborare con i docenti eletti dal collegio docenti perché non è il capo di gabinetto che si sceglie i suoi ministri per attuare un suo programma, ma è come il Sindaco nel Municipio, che anima e coordina il lavoro rispettando il pluralismo dei consiglieri e in modo da realizzare il programma stabilito dal Consiglio di Istituto e dal Collegio docenti (verbale n. 10: 2.3 e 2.5 e art. 28 a, 28 b, 32 b),

IV. «è evidente che il direttore, pure in questa concezione d'autorità, non può né deve abusare della sua autorità contro le decisioni del consiglio di direzione» (decisione unanime al verbale n. 16, 3.2.5.),

V. l'operato del direttore è discusso dall'assemblea del personale dell'Istituto (art. 15 c),

VI. la mediazione ottenuta negli art. 31 e 32 si avvicina alla decisione del consiglio scolastico cantonale delle scuole professionali — trasmessa al lod. DPE in occasione della consultazione — che ha scelto come esecutivo un consiglio di direzione collegiale, con il direttore nominato dall'alto, ma avente funzioni di animatore e moderatore (verbale 10, pos. 2.16).

Per quanto concerne il Vice-direttore, esso dovrebbe essere scelto tra i docenti della sede e, nel consiglio di direzione, dovrebbe fungere da segretario. Solo in caso di supplenza del direttore dovrebbe partecipare attivamente ai lavori del consiglio di direzione.

Il rappresentante dell'USIP si allinea comunque alle decisioni della maggioranza anche per quanto concerne il vice-direttore (art. 31 e 32).»

### 3. Posizione della «maggioranza»


Come si è già accennato, la «maggioranza» (termine col quale si indicano tutti gli altri membri della Commissione) ha espresso una posizione di compromesso nella quale il problema della Direzione trova una determinata soluzione per tutti gli oggetti messi in discussione.

E cioè:

- durata in carica del direttore,
- responsabilità nella conduzione della scuola,
- modalità di scelta del direttore.

Per capire il senso autentico della posizione della «maggioranza» va tuttavia premesso che essa non ha mai delineato una figura di Direttore autocrate e carismatico, ma ha soprattutto sottolineato l'improrogabile esigenza di vedere la figura e il ruolo del Direttore in termini eminentemente professionali e, in particolare, si è preoccupata di sottolineare non solo la funzione del Direttore in quanto rappresentante del Collegio dei docenti di fronte all'Autorità politica, ma anche l'esigenza di garantire all'Autorità l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Per l'argomento professionalità, poi, insistente è stato il richiamo alle argomentazioni di G. De Landsheer, 1976 (particolar-



Guattiero Mascanzoni - Liberato cauto, 1978, olio, cm 120 x 140

pare» con compiti di rappresentanza, ma senza responsabilità diverse e/o superiori rispetto agli altri membri, la responsabilità stessa della Direzione essendo appunto considerata integralmente «collegiale».

### 2. Posizione del Commissario Edgardo Petrini

Tale posizione si articola nei termini seguenti che, per altro, riprendono alla lettera le precisazioni presentate dallo stesso E. Petrini:

*Problema del direttore* (art. 31 e 32)

L'USIP (unione svizzera degli insegnanti delle scuole professionali) del Ticino, presentando le sue osservazioni in fase di consultazione, chiedeva che la direzione dell'Istituto scolastico fosse di tipo collegiale dove il direttore è un docente che funge

commissari — e in particolare i portavoce delle Associazioni magistrali che rappresentano gran parte degli insegnanti d'ogni ordine e grado — ritiene che la realtà politica e culturale del Ticino non è tale da permettere un cambiamento così radicale e tale da togliere a chi ha il potere il controllo della scuola.


Per la maggioranza è impensabile che il Legislativo ammetta di trasferire direttamente ai docenti la direzione e quindi la responsabilità e il controllo della scuola, anche perché nascerebbero confusione e disordine. Il rappresentante dell'USIP di fronte a questa situazione e vista però la volontà della maggioranza di democratizzare la scuola anche in questo punto, pur ritenendo gli art. 31 e 32 solo un traguardo intermedio nel processo di democratizzazione, accetta e

mente Sez. VI, cap. III — significativamente intitolato «Cogestion» —, p.p. 278-283) il quale così puntualizza in un schema la posizione «centrale» della Direzione nella vita della comunità scolastica:

sulla cassa pensioni, atte a salvaguardare i diritti acquisiti dal Direttore, e ciò per evidenti ragioni di equità. Strettamente connesso al problema del Direttore è quello del Vice Direttore.

Inoltre la Commissione pensa dover affrontare altri problemi, quali ad esempio l'insegnamento privato.

Fig. 2



Ciò premesso, si spiega come la «maggioranza» abbia puntato su una figura di direttore che:

- a) per esperienze acquisite e competenze specifiche dà le necessarie garanzie di capacità professionale,
- b) presiede il Consiglio di Direzione, del quale fanno parte anche i rappresentanti del Collegio dei docenti, e al quale tocca collegialmente il compito della conduzione della scuola,
- c) a differenza degli altri membri del CDD, ha inoltre una responsabilità personale che si esplica, in particolare, nella funzione di presidenza, di coordinazione e di animazione,
- d) ha la funzione di rappresentare l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica,
- e) è scelto secondo un criterio (cfr. art. 31, cpv. 2) inteso a dare ampie garanzie a tutte le componenti della scuola (nella commissione che deve preavvisare la scelta del Direttore sono presenti sia il rappresentante del Collegio dei docenti, sia un rappresentante del Consiglio dell'Istituto),
- f) deve avere la garanzia di una durata in carica per un numero ragionevole di anni, al fine di assicurare alla scuola una certa continuità e stabilità di conduzione.

È evidente che il meccanismo indicato all'art. 31 della Legge-quadro, comporta lo studio di adeguate modificazioni della legge

Di conseguenza, una volta scelta la soluzione sopra indicata per il Direttore, la sua logica che doveva valere anche per il Vice Direttore.

Anche questi, infatti, è nominato dall'autorità politica su preavviso della menzionata Commissione.

Il Vice Direttore, poi, occupa la seconda posizione gerarchica nel Consiglio di Direzione e (art. 33) collabora con il Direttore nello svolgimento delle mansioni di quest'ultimo, così come sono precisate nell'art. 32, e lo supplisce in caso di assenza.

#### 4.9. Norme imperative comuni (art. 34)

Il secondo capitolo del nuovo progetto di Legge della scuola si conclude con l'articolo 34, nel quale è indicata una serie di norme comuni ai diversi organi e alle quali tutti devono adeguarsi, quali ad esempio, la procedura per le convocazioni, l'esigenza in base alla quale ciascun organo deve darsi un regolamento, ecc.

#### 4.10. Capitoli da completare (III, IV, V)

Come già detto in sede di premessa, i capitoli successivi della Legge-quadro comportano:

- a) Rinvio alle leggi dei vari ordini di scuola (Cap. III): le leggi particolari dovranno venire solo *dopo* la Legge-quadro,
- b) Stato giuridico del docente (Cap. IV),
- c) Disposizioni abrogative e sospensive (Cap. V).

## 5. Richieste precise all'Assemblea di verifica

Sotto ponendo all'Assemblea di verifica i primi due capitoli della «Bozza della Legge-quadro» con i rispettivi 34 articoli, la Commissione si propone di presentare all'Assemblea le seguenti precise richieste:

1. Condivide l'Assemblea l'impostazione generale del lavoro svolto dalla Commissione?
2. Crede l'Assemblea che siano esaustivi i punti trattati nei primi due capitoli:
  - I. Generalità
  - II. Componenti della scuola e gestione dell'Istituto scolastico?
3. Sui singoli articoli, quali suggerimenti precisi vorrebbe avanzare, anche sotto forma di proposte di emendamenti?

Il presente rapporto — parziale, intermedio e con valore interlocutorio — è stato discusso nelle sedute del 20 e del 26 novembre 1978 ed approvato all'unanimità (con la seguente precisazione di A. Zanetti-Streccia: «Consente sul commento degli articoli di legge, respinge per contro l'ottica nella quale è stata redatta la cronistoria (5 2), respinge i giudizi sui tempi e sulle modalità di lavoro della Commissione»).

Per la Commissione:

dott. S. Caratti  
presidente

dott. F. Zappa  
segretario

## Appendice I

### Bozza della Legge-quadro

## Parte I<sup>a</sup>: Generalità

### Art. 1

#### Definizione

1. La scuola pubblica è un servizio sociale istituito e diretto dal Cantone che ne assicura il perseguimento delle finalità.
2. I comuni collaborano con il Cantone secondo le disposizioni della presente legge.
3. Alla gestione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

### Art. 2

#### Finalità

La scuola pubblica si propone di assicurare, interagendo con la realtà socio-culturale, la formazione di personalità armonicamente sviluppate, in grado di gestire e di promuovere le trasformazioni della società, allo scopo di realizzare sempre più le istanze di giustizia, di libertà e di responsabilità sociali. In particolare la scuola, in collaborazione dialettica con la famiglia e con le altre istituzioni educative e in una prospettiva di educazione permanente:

- a) stimola l'individuo alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione plurali-

stica e storicamente radicata nella realtà del Paese;

b) sviluppa il senso di responsabilità personale e degli ideali democratici, segnatamente attraverso la pratica adeguata alle diverse età degli allievi dei principi di libertà e di partecipazione nell'elaborazione delle attività educative e didattiche;

c) garantisce l'efficacia nella formazione e, attraverso il continuo aggiornamento delle proprie strutture, facilita l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale e lavorativo;

d) si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di eliminare gli ostacoli che pregiudicano la piena e armonica formazione degli allievi.

### Art. 3

#### Direzione

1. La direzione della scuola spetta al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento competente.

2. Il Consiglio di Stato emana per decreto esecutivo le disposizioni di applicazione della presente legge.

### Art. 4

#### Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento in particolare attraverso la Sezione pedagogica e la Sezione per la formazione professionale promuove ogni iniziativa tendente a consentire che la scuola adempia le proprie finalità e cura il coordinamento dell'attività delle sue componenti e dei diversi settori scolastici.

2. Le componenti della scuola devono essere regolarmente consultate.

### Art. 5

#### Animazione e vigilanza

1. Il Dipartimento, a livello cantonale, promuove l'animazione e assicura la consulenza, il coordinamento e la verifica sulla scuola e sull'insegnamento per il tramite:

a) nella scuola materna, degli ispettori di circondario;

b) nella scuola elementare, degli ispettori di circondario;

c) nella scuola media, degli esperti di materia;

d) nella scuola post-obbligatoria:  
— dell'ispettore cantonale e degli esperti di materia nelle scuole professionali;  
— degli esperti di materia nelle scuole medie superiori.

2. La vigilanza amministrativa è esercitata dal personale ispettivo e direttivo.

3. I Comuni collaborano nella vigilanza amministrativa sulla scuola materna e sulla scuola elementare attraverso i Municipi e sulla scuola media attraverso la Commissione scolastica.

4. La vigilanza sanitaria è esercitata dal Dipartimento su tutte le scuole attraverso i medici scolastici.

### Art. 6

#### Organi di coordinamento

Al fine di assicurare il promuovimento e il coordinamento dell'attività scolastica, gli ispettori e i direttori delle scuole di ogni ordine e grado e gli esperti delle scuole medie costituiscono i rispettivi Collegi, il cui funzionamento è disciplinato dalle disposizioni esecutive. Allo stesso scopo gli esperti del

professionale e del MS si riuniscono per materie affini.

### Art. 7

#### Innovazione e sperimentazione

1. La scuola in quanto istituzione educativa si qualifica anche per mezzo delle innovazioni che promuove e controlla attraverso processi di sperimentazione.

2. L'innovazione e la sperimentazione concernono gli ordinamenti e le strutture della scuola, i programmi, l'organizzazione dei contenuti dell'insegnamento e la dimensione metodologico-didattica.

3. I processi di innovazione e sperimentazione si possono attuare, oltre che su indicazione del DPE, anche attraverso iniziative di base.

4. Ogni proposta di sperimentare un processo d'innovazione deve precisare:

a) le intenzioni innovative,  
b) le ragioni della soluzione sperimentale scelta,  
c) i problemi presumibili che essa provoca nel sistema scolastico e le soluzioni previste,  
d) un piano che indichi i tempi, i modi e i costi della sperimentazione,  
e) i servizi di assistenza ai docenti,  
f) le prospettive di estensione e di generalizzazione.

5. Annualmente i responsabili della sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all'Autorità che l'ha autorizzata, la quale decide in merito.

6. Le istanze competenti ad autorizzare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

a) il Consiglio di Stato, qualora s'imponga la deroga temporanea a norme di legge o regolamenti,  
b) il DPE, qualora la sperimentazione concerna l'applicazione di programmi con obiettivi sostanzialmente diversi da quelli vigenti,  
c) i competenti organismi di gestione della scuola, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il DPE.

Resta in ogni caso riservata la competenza della relativa autorità a decidere in materia finanziaria.

### Art. 8

#### Consiglio Cantonale della scuola

1. Allo scopo di garantire l'incontro tra le istanze della scuola e la realtà sociale del paese è istituito il Consiglio Cantonale della Scuola.

Esso si compone:

a) di 17 docenti ripartiti proporzionalmente fra i diversi ordini di scuola ed eletti con voto proporzionale da ciascun ordine.

Tutti i docenti, nominati o incaricati, indipendentemente dalla nazionalità, sono elettori ed eleggibili;

b) di 17 cittadini non docenti in carica eletti a suffragio universale con voto proporzionale in 2 circondari elettorali del Sopra e Sottoceneri. La ripartizione dei seggi fra i 2 circondari è proporzionale alla popolazione residente.

Anche gli stranieri domiciliati sono elettori ed eleggibili.

2. Il Consiglio Cantonale della Scuola è l'organo consultivo superiore al quale fa riferimento il DPE.

3. Il Consiglio Cantonale della Scuola si pronuncia obbligatoriamente:

a) sui problemi generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola, dei contenuti culturali e didattici e delle riforme di struttura dei diversi ordini scolastici;

b) sulle proposte di nuovi disegni di legge e regolamenti scolastici;

c) sui requisiti per la nomina dei docenti-funzionari del DPE, degli ispettori, dei direttori e degli esperti.

4. Il DPE mette a disposizione del Consiglio Cantonale della Scuola tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

### Art. 9

#### Ordinamento

1. La scuola è ordinata nei seguenti settori, corrispondenti alle fasce di età di coloro cui essa è destinata:

a) la scuola materna;  
b) la scuola elementare;  
c) la scuola media;  
d) le scuole postobbligatorie;  
e) il settore postscolastico;  
f) il settore dell'aggiornamento e della riqualificazione.

2. Il settore delle scuole postobbligatorie comprende i seguenti tipi di scuole:

a) le scuole professionali  
b) le scuole di diploma  
c) le scuole medie-superiori

3. Le scuole speciali sono organizzate dal Cantone come servizio particolare.

### Art. 10

#### Contenzioso

1. Il Dipartimento interviene, su istanza o d'ufficio, con facoltà d'indagine, e può riformare od annullare in ogni tempo le decisioni in materia scolastica non conformi alla costituzione, alle leggi od alle disposizioni di applicazione.

2. Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

3. Le decisioni del Consiglio di Stato, compresi i giudizi di natura amministrativa concernenti i rapporti fra i Comuni ed i Consorzi di Comuni ed i docenti delle scuole comunali e consortili, sono definitive, salvo quando la presente legge preveda la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4. Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

## Parte II<sup>a</sup>:

## Componenti della Scuola e gestione dell'Istituto scolastico

### Art. 11

#### L'Istituto scolastico

1. L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizza la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente genitori ed esperti, al fine di conseguire gli obiettivi propri del rispettivo settore.

2. In quanto organo statale decentralizzato, esso esercita la sua attività in modo relativamente autonomo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti.

3. La suddivisione in istituti è operata dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai Municipi per le scuole comunali e dalle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

4. Per lo svolgimento dell'attività didattica e culturale, all'istituto è assegnato un credito annuale che gestisce in modo autonomo.

#### Art. 13

##### Organi di gestione

1. A livello d'istituto, le componenti della scuola partecipano alla sua gestione attraverso i seguenti organi:

- l'assemblea di tutto il personale docente e non docente;
- il collegio dei docenti;
- l'assemblea degli allievi;
- l'assemblea dei genitori;
- il consiglio d'istituto;
- il consiglio di direzione.



Giorgio Regolini - Figura raccolta, 1976, gesso

#### Art. 12

##### Componenti

1. Le componenti della scuola sono l'insieme dei docenti e del personale non docente dell'istituto, l'insieme degli allievi e l'insieme dei genitori.

2. Le istituzioni del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia vengono chiamate a partecipare alla vita dell'istituto, così da integrarla con altre esperienze culturali, sociali, lavorative.

2. Restano riservate le modificazioni di questa organizzazione, previste dalla presente legge o da leggi speciali, a dipendenza delle particolarità dei diversi settori scolastici.

#### Art. 14

##### Assemblea del personale d'istituto

1. L'assemblea del personale d'istituto è la riunione plenaria di tutti i docenti di un istituto, nominati, incaricati e supplenti, nonché di tutto il personale non insegnante.

2. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

3. Le sedute sono convocate e presiedute dal presidente del collegio dei docenti.

#### Art. 15

##### Compiti dell'assemblea del personale d'istituto

L'assemblea del personale d'istituto:

- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto;
- esprime il suo parere sull'operato del direttore e del consiglio di direzione in occasione della discussione sul rapporto annuale;
- delibera su oggetti che la concernono.

#### Art. 16

##### Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché degli altri operatori pedagogici di un istituto.

2. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

3. Le sedute sono presiedute da un docente, nominato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

#### Art. 17

##### Riunioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti si riunisce all'inizio dell'anno scolastico.

2. Altre riunioni possono essere convocate su richiesta del consiglio di direzione, di almeno un quinto dei docenti, o, in casi urgenti, del direttore.

#### Art. 18

##### Compiti del collegio dei docenti

Il collegio dei docenti:

- promuove, nell'ambito degli obiettivi, delle strutture e dei programmi previsti dalle leggi, la ricerca e la sperimentazione pedagogico-didattiche;
- esamina ed armonizza i piani di lavoro preparati dai gruppi di materia e dagli esperti;
- discute ed approva i programmi per l'aggiornamento permanente del corpo insegnante;
- emana i regolamenti interni concernenti le attività pedagogico-didattiche dell'istituto;
- elegge i propri rappresentanti nel consiglio di direzione e nelle commissioni che, di volta in volta, si rendono necessarie.

#### Art. 19

##### Assemblea degli allievi

1. L'assemblea degli allievi è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto.

2. Essa è l'unico organo deliberativo degli allievi.

#### Art. 20

##### Riunione dell'assemblea degli allievi

1. L'assemblea degli allievi si riunisce entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico.

2. Altre riunioni possono essere convocate su richiesta di almeno un decimo degli allievi.

3. Fino ad un massimo annuale stabilito dalle disposizioni di applicazione, le riunioni possono essere tenute durante l'orario d'insegnamento.

#### Art. 21

##### Compiti dell'assemblea degli allievi

L'assemblea degli allievi:

- formula all'attenzione degli altri organi scolastici i postulati degli allievi;
- esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- elegge i propri rappresentanti negli altri organi scolastici e decide le modalità di collegamento con questi ultimi.

#### Art. 22

##### Assemblea dei genitori

- L'assemblea dei genitori è la riunione plenaria di tutti i detentori della patria potestà sugli allievi iscritti in un istituto.
- Più detentori della patria potestà sullo stesso allievo hanno diritto ad un solo voto.
- Le sedute sono presiedute da un genitore, nominato dall'assemblea all'inizio di ogni anno scolastico.

#### Art. 23

##### Riunioni dell'assemblea dei genitori

- L'assemblea dei genitori si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
- Altre riunioni sono convocate dal presidente di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un decimo dei genitori; consiglio di direzione e consiglio d'istituto possono pure presentare al presidente richieste motivate di convocazione.

#### Art. 24

##### Compiti dell'assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori ha i seguenti compiti generali, secondo le modalità previste dai regolamenti dei singoli istituti:

- formula all'attenzione degli altri organi scolastici i postulati dei genitori;
- esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- elegge i propri rappresentanti negli altri organi scolastici.

#### Art. 25

##### Riunioni di classi

- Riunioni dei genitori e degli allievi con i docenti di una classe o di gruppi di classi devono essere regolarmente convocate secondo le modalità previste dai regolamenti dei singoli istituti.
- Tali riunioni hanno lo scopo di favorire:
  - la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
  - l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
  - l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

#### Art. 26

##### Diritti del genitore

- Il genitore può chiedere informazioni o presentare osservazioni di carattere scola-

stico personalmente al docente, il quale è tenuto a fornire le opportune spiegazioni.

2. Il genitore può altresì presentare osservazioni all'ispettore o, laddove esiste, al direttore, i quali decidono sentiti congiuntamente il genitore ed il docente interessati.

3. L'ispettore o il direttore, ove ravvisino nel comportamento del docente un'infrazione alle leggi o alle disposizioni di applicazione, devono fare rapporto all'autorità di nomina.

Le parti ricevono copia.

#### Art. 27

##### Consiglio d'istituto

1. Il consiglio d'istituto è la riunione:

- dei rappresentanti nominati dall'assemblea del personale d'istituto (1/2) e dall'assemblea dei genitori (1/2), per le scuole materne, elementari e medie;
- dei rappresentanti nominati dall'assemblea del personale d'istituto (1/3), dall'assemblea degli allievi (1/3) e dall'assemblea dei genitori (1/3), per le scuole medie superiori;
- dei rappresentanti nominati dall'assemblea del personale d'istituto (1/4), dall'assemblea degli allievi (1/4), dall'assemblea dei genitori (1/4) e dai rappresentanti sindacali e padronali (1/4), per le scuole professionali.

2. Esso si compone di un massimo di 18 membri (20 per le scuole professionali) ritenuto un minimo di 2 rappresentanti per ogni categoria.

- Nelle scuole materne, elementari e medie fanno pure parte del consiglio d'istituto con voto consultivo i rappresentanti dei Comuni interessati;
- Nelle scuole medie una rappresentanza da 3 a 5 allievi partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio d'istituto.

4. Il consiglio d'istituto può invitare alle sue sedute rappresentanti del mondo della cultura e dell'economia a titolo consultivo.

5. Il consiglio di direzione presenza a titolo consultivo alle sedute del consiglio d'istituto.

6. Le sedute sono dirette da un presidente eletto per un anno nel corso della seduta costitutiva.

#### Art. 28

##### Compiti del consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto:

- elabora le linee direttrici generali dell'attività culturale dell'istituto, con particolare riferimento ai principi educativi ai quali s'ispira la sua funzione specifica ed ai rapporti con l'ambiente sociale;
- discute i problemi concernenti i rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia e mondo del lavoro, presentando eventuali proposte al Consiglio di direzione;
- determina i criteri intesi a favorire l'utilizzazione delle infrastrutture dell'istituto da parte della comunità;
- delibera sui conti preventivi e consuntivi ed elabora le direttive per l'impiego del credito annuale attribuito all'istituto;
- si pronuncia sulla relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione.

#### Art. 29

##### Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, di un vice direttore e di almeno due consiglieri di direzione.

2. Il numero dei consiglieri di direzione è stabilito dalle disposizioni di applicazione.

3. I consiglieri di direzione sono eletti dal collegio dei docenti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

4. La nomina dei consiglieri di direzione è ratificata dal Consiglio di Stato.

5. I consiglieri di direzione beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento stabilita dalle disposizioni di applicazione.

#### Art. 30

##### Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione:

- studia le modalità concrete per tradurre in progetti operativi le linee direttrici dell'attività culturale ed i criteri educativi, fissati dal consiglio d'istituto;
- coordina ed anima le attività pedagogiche e didattiche sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti o emerse dal consiglio d'istituto e ne controlla il corretto svolgimento;
- cura l'applicazione delle direttive fornite dall'autorità scolastica ed esercita le competenze disciplinari conferitegli dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione;
- delibera sull'ammissione degli allievi, sulla formazione delle classi e sulla loro assegnazione ai docenti;
- decide sulla ricevibilità dei ricorsi o delle istanze di riesame di competenza dell'istituto;
- allestisce i conti preventivi e consuntivi nonchè le richieste di spese straordinarie;
- amministra l'istituto, specie il credito annuale ad esso attribuito;
- cura le relazioni con i servizi sanitari, pedagogici e sociali;
- redige ogni anno il rapporto sui docenti supplenti, incaricati ed in prova;
- redige ogni anno la relazione sull'andamento dell'istituto.

#### Art. 31

##### Direttore e vice direttore

1. Il direttore e il vice direttore sono assunti dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso, per un periodo di sei anni;

2. La scelta del direttore e del vice direttore avviene su preavviso motivato di una commissione di tre membri designati rispettivamente dal Dipartimento della pubblica educazione, dal Consiglio d'istituto e dal Collegio dei docenti della stessa scuola;

3. Il direttore e il vice direttore uscenti sono sempre rieleggibili nella detta forma del pubblico concorso.

#### Art. 32

##### Compiti del direttore

1. Il direttore:

- rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica;
- presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;



Fiorenza Bassetti

- c) partecipa alle sedute del consiglio d'istituto;
- d) prende in caso di urgenza le decisioni necessarie, riservata la ratificazione del consiglio di direzione.

2. Il direttore mantiene un onere di insegnamento compatibile con le sue funzioni.

#### Art. 33

##### Compiti del vice direttore


- 1. Collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o di impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.
- 2. Il vice direttore mantiene un onere d'insegnamento minimo del 50%.

#### Art. 34

##### Norme imperative comuni

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previsti dalla presente legge valgono le seguenti norme imperative:

- a) le convocazioni devono essere fatte all'apposito albo dell'istituto e nelle altre forme eventualmente prescritte dai regolamenti almeno cinque giorni prima, salvo che in casi di urgenza, per i quali la convocazione dev'essere fatta con almeno 24 ore di anticipo e con un solo oggetto all'ordine del giorno;
- b) non possono essere prese deliberazioni su oggetti non indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi e di quella dei genitori, per le quali basta la presenza di un quarto dei loro membri;
- d) le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale pura;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto;
- f) entro un anno dalla propria costituzione ciascun organo deve darsi un regolamento, sottoposto a ratificazione da parte del Dipartimento.



Fiorenza Bassetti - Acquaforte, acquatinta, bulino, Parigi 1976, cartella (fogli d'arte Mosaico), 7 poemi di P. Verlaine, 7 acqueforti di F. Bassetti, cm 13,2 x 18,8

#### Appendice II

##### Documentazione e bibliografia utilizzata dalla commissione

(dal 1954 al 30 settembre 1978)

##### I. Documenti legislativi, regolamenti e varia

A. Ris. governativa sulla costituzione e gli scopi di una Commissione per la redazione di un progetto di Legge-quadro sulla gestione della scuola (9 marzo 1976)

##### B. Documenti ticinesi

1. **Atti legislativi ed esecutivi** (in ordine cronologico)

1.1. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (5 novembre 1954)  
LORD

1.2. Legge della Scuola (29 maggio 1958)

1.3. Regolamento per le Scuole obbligatorie (24 luglio 1959)

1.4. Regolamento per le Scuole secondarie (24 luglio 1959)

1.5. Regolamento delle Scuole professionali (24 luglio 1959)

1.6. Regolamento di servizio per il personale dello Stato (16 ottobre 1959)

1.7. Regolamento dei convitti, mense e doposcuola cantonali (6 settembre 1960)

1.8. Legge di procedura per le cause amministrative (12 aprile 1966)

1.9. Legge cantonale sulla formazione professionale (16 febbraio 1971)

1.10. Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla formazione professionale (30 giugno 1971)

1.11. Legge sulla Scuola media (22 ottobre 1974)

1.12. Regolamento per le case dei bambini (16 settembre 1975 e mod. 3 febbraio 1976)

1.13. (Sofortprogramm) Legge che modifica la Legge della scuola del 29 maggio 1958 e la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 negli articoli relativi allo statuto giuridico dei docenti (del 14 marzo 1978) Bollettino n.o 16, 6 giugno 1978.

##### 2. Norme per la conduzione sperimentale nelle scuole medie superiori

2.1. **Norme emanate dal C.d.S. per un tempo determinato**

2.1.1. Norme del Liceo cantonale di Lugano per il biennio 1973-75 (26 giugno 1973) rinnovate fino al 1976

2.1.2. Norme del Liceo cantonale di Lugano per il biennio 1976-78 (24 maggio 1976)

2.1.3. Norme del Liceo cantonale di Lugano per il biennio 1978-80 (9 giugno 1978)

2.1.4. Norme della Scuola tecnica superiore di Trevano per il biennio 1974-76 (9 settembre 1974)

- 2.1.5. Norme della scuola cantonale di commercio di Bellinzona per l'anno 1974-75 (8 luglio 1974)
- 2.1.6. Norme della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona per l'anno 1975-76 (5 giugno 1975)
- 2.1.7. Norme per la conduzione della Scuola cantonale di commercio e d'amministrazione e del Liceo economico-sociale di Bellinzona durante il biennio 1977-79 (21 giugno 1977)
- 2.1.8. Norme della Scuola magistrale cantonale per il biennio 1975-77 (5 giugno 1975)
- 2.1.9. Norme delle Scuole magistrali di Locarno e Lugano per il biennio 1977-79 (16 agosto 1977)
- 2.1.10. Norme del Liceo cantonale di Mendrisio per il biennio 1978-80 (23 agosto 1978)
- 2.2. Progetti votati dai colleghi dei docenti (non ancora approvati dal C.d.S.)**
- 2.2.1. Progetto della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (26 marzo 1976)
- 2.2.2. Norme interne di conduzione del Liceo di Bellinzona per il biennio 1977-79 (17 marzo 1977)
- 2.2.3. Regolamento del consiglio scolastico cantonale delle Scuole professionali (28 marzo 1972)
- 2.2.4. Progetto di regolamento sulla gestione delle scuole professionali (25 settembre 1973)
- 2.3. Studio comparato sulle norme di conduzione delle SMS (USR 1977)**
- 3. Risoluzione governativa in materia di ricorso contro le note finali (30 giugno 1976)**
- 4. Altri documenti (in ordine cronologico)**
- 4.1. Statuto del ginnasio, per una revisione della legge e del Regolamento per le scuole secondarie (in collaborazione tra l'Associazione docenti del ginnasio e la conferenza dei direttori) (17 novembre 1971)
- 4.2. ADSS. La posizione e l'ufficio dell'insegnante nella scuola media superiore ticinese (gennaio 1972)
- 4.3. Intervento della Società degli insegnanti liberali-radicali «La Scuola» alla riunione del 23 febbraio 1972, nella Sala del Gran Consiglio
- 4.4. Dichiarazione introduttiva dei rappresentanti della Federazione docenti ticinesi, alla seduta del 23 febbraio 1972 sullo «Statuto giuridico del docente», nella sala del Gran Consiglio
- 4.5. ADSS. Osservazioni sulla questione dello Statuto giuridico del docente, presentate alla riunione del 23 febbraio 1972
- 4.6. Verbale della riunione indetta dal DPE per l'esame del problema concernente lo Statuto giuridico del docente (23 febbraio 1972)
- 4.7. Lo Statuto giuridico del docente. Progetto di revisione della Legge ticinese della scuola (gruppo di giuristi: A. Snider, P. Bernasconi, C. Verda) (febbraio 1972)
- 4.8. Limiti delle «Osservazioni». Risposta dell'avv. Masoni al documento del gruppo di giuristi
- 4.9. Risveglio no. 3, marzo 1972. Introduzione allo studio dello Statuto giuridico del docente. La finalità della scuola. La Legislazione esistente. Le direttive dell'UNESCO. «Lo statuto giuridico» a Ginevra. Il disegno di legge italiano.
- 4.10. Iniziativa parlamentare elaborata per la riforma parziale della Legge della scuola (6 marzo 1972)
- 4.11. ADSS. Per uno Statuto giuridico dei docenti. Osservazioni al DPE presentate all'assemblea della ADSS (aprile-maggio 1972) e ordine del giorno dell'assemblea del 18 maggio 1972
- 4.12. Rapporto del Comitato della associazione docenti svizzeri — Sezione ticino (S.T.A.D.S.) maestro M. Molone (agosto 1972)
- 4.13. ADSS. L'istituto e la sua organizzazione. Proposte per una nuova regolamentazione degli organi e dei servizi degli istituti delle SMS del 13 marzo 1973, approvate dall'assemblea del 14 aprile, 2 e 9 maggio 1973
- 4.14. ADSS. La gestione degli Istituti. Rapporto che accompagna la proposta del comitato (marzo 1973)
- 4.15. Osservazioni e proposte della conferenza dei direttori delle SMS sul problema della modifi-

- cazione del Regolamento per le scuole secondarie del 24 luglio 1959 (5 aprile 1973)
- 4.16. Relazione del gruppo di studio sullo statuto giuridico del docente (Caizzi, Crespi, Salvioni) (19 luglio 1973)
- 4.17. C.d.S. Progetti di modificazione della Legge della scuola del 1958 e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 relativi allo Statuto giuridico degli insegnanti (definito poi «Controprogetto governativo») (novembre 1974)
- 4.18. Statuto del docente. Situazioni. Tendenze. Contraddizioni in Ticino e in Italia. Collana Scuola 2. Ed. alternative. Ginevra-Lugano-Bidogno, dicembre 1974
- 4.19. ADSS. Rapporto del comitato sull'Avanprogetto dipartimentale di «stato giuridico del docente» (4 febbraio 1975)
- 4.20. USR. L'innovazione nella scuola (Contributo alla comprensione e allo sviluppo dei processi di ricerca sperimentazione e riforma nella scuola) USR 75.03 (luglio 1975)
- 4.21. USR. Risultati della consultazione sui progetti di modificazione della Legge della scuola e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti negli articoli relativi allo Statuto giuridico degli insegnanti. USR 75.07 (settembre 1975)
- 4.22. Scuola ticinese no. 38 (settembre 1975) Statuto giuridico del docente
- 4.23. Scuola ticinese no. 39 (ottobre 1975) Progetto di regolamento di applicazione per la scuola media. Proposte per l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media.
- 4.24. Testo conclusivo proposto dalla Commissione consultiva per la S.M. (luglio 1976)
- 4.25. DPE. Il problema dello Stato giuridico del docente alla luce della consultazione sul controprogetto governativo (novembre 1975)
- 4.26. DPE. Verbale della riunione sullo Stato giuridico del docente, Bellinzona, sala del Gran Consiglio (17 novembre 1975)
- 4.27. DPE. Gestione della scuola e Stato giuridico del docente (progetti di riforma della legislazione scolastica) (30 marzo 1976)
- 4.28. USR. Consultazione sul progetto di regolamento di applicazione della Legge istitutiva della scuola media (aprile 1976)
- 4.29. Documento interlocutorio di un gruppo della commissione (F. Lepori, M. Prati, R. Vago e A. Zanetti-Streccia) sulla gestione della scuola (14 aprile 1976)

## C. Documenti svizzeri

### 5. In generale

- 5.1. Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation (Genève) Synthèse de l'enquête sur la participation et la cogestion dans le domaine scolaire (août 1972)
- 5.2. Le Statu des enseignants en Suisse romande. Approche au travers des principaux textes des législations scolaires cantonales: Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese, Vaud (avril 1972)
- 5.3. Enquête concernant le nombre d'heures obligatoires des enseignants (situation novembre 1970)

### 6. Per Cantoni (in ordine alfabetico)

- 6.1. *Berna-Neufeld* Städt. Literargymnasium) Statuten der Schülerorganisation. (30. Oktober 1973)
- 6.2. *Friburgo*: Collège St. Michel. Statuts de l'assemblée générale du Conseil des élèves et des comités de classe (senza data)
- 6.3. *Ginevra*: Condition du personnel enseignant primaire (1967)
- 6.4. *Ginevra*: Recueil de renseignements destinés au corps enseignant secondaire (15.8.1969)
- 6.5. *Ginevra*: Règlement de l'enseignement secondaire (28 mai 1975) objectifs généraux, direction, corps enseignant, participation des élèves et des parents, ecc.
- 6.6. *Losanna*: Plan de coopération (pour les élèves et le corps enseignant) (senza data)
- 6.7. *Lucerna*: Kantonsschule Reussbühl. Schülererrat. (senza data)
- 6.8. *Neuchâtel*: Loi sur le statut du corps enseignant (Projet, octobre 1968)

- 6.9. *Neuchâtel*: Cahier des devoirs et droits des enseignants (1972)
- 6.10. *Sciaffusa*: Statuten der Schülerorganisation der Kantonsschule (senza data)
- 6.11. *Svitto*: Pfäffikon. Provisorisches Statut über Mitsprache, Mitbestimmung und Mitverantwortung am Unterseminar (senza data)
- 6.12. *Vaud*: Rapport de la Commission chargée d'étudier la mise au point de textes fixant le code de déontologie des enseignants (février 1972)
- 6.13. *Vaud*: Règlement pour les Ecoles Normales 23 mai 1975
- 6.14. *Zurigo*: Schulordnung der Kantonsschule (vom 28. März 1972)
- 6.15. *Zurigo*: Statuten der Schülerorganisation der Oberrealschule (senza data)
- 6.16. Articoli di Leggi e di ordinanze concernenti le finalità della scuola primaria nei cantoni svizzeri USR (10 maggio 1976).

## D. Documenti esteri

### 7. Organizzazioni internazionali

- 7.1. UNESCO. Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (Paris, 5 octobre 1966)
- 7.2. OIT/UNESCO. Comité d'experts sur l'application de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (Deuxième session, Paris 27 avril - 8 mai 1970)
- 7.3. OIT/UNESCO. Conclusion du rapport final (22 février 1971)

### 8. Italia

- 8.1. Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 1971 sullo Statuto giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente
- 8.2. Gazzetta Ufficiale no. 211. Legge del 30 luglio 1973 sullo Statuto giuridico
- 8.3. Organi collegiali d'Istituto (1974)

### 9. Francia

- Bulletin officiel de l'éducation nationale. Conseils des établissements d'enseignement public du niveau du second degré (21 octobre 1971)

### 10. Svezia

- Loi suédoise sur les écoles. (1962) (111 pagine!)

## II. Bibliografia

Si indicano qui di seguito alcuni testi ai quali più di frequente i membri della Commissione hanno fatto riferimento.

- M. BARBAGLI (a cura di), *Scuola, potere e ideologia*, Bologna, 1972 (La nuova edizione del 1978, ampliata con opportuni aggiornamenti porta il titolo *Istruzione, legittimazione e conflitto*).
- V. CESAREO, *Insegnanti, scuola e società*, Milano, 1968
- V. CESAREO, *Sociologia dell'educazione*, Milano, 1972
- V. CESAREO, *Insegnanti e mutamento sociale*, Milano, 1976
- G. DE LANDSHEERE, *La formation des enseignants demain*, Paris, 1976
- E. DURKHEIM, *La sociologia e l'educazione*, trad. it., Roma, 1971
- E. FAURE, (e altri), *Rapporto sulle strategie dell'educazione* (è la traduzione italiana del rapporto UNESCO «Apprendre à être», trad. it., Roma, 1975)
- P. FURTER, *Les enseignants: coupables ou victimes de la crise de l'éducation?* in «Perspectives», V, 2, 1975, pp. 212-220
- G. GOZZER, *Il capitale invisibile*, Roma, 1973 (è una rassegna di noti «Rapporti internazionali» sull'educazione).
- V. ISAMBERT-JAMATI, *Crises de la société, crises de l'enseignement*, Paris, 1970
- OCDE, *Formation, Recrutement des enseignants*, Paris, 1971
- OCDE, *Origine sociale et éducation*, Paris, 1972
- OCDE-CERI, *Etudes de cas d'innovation dans l'enseignement*, Paris, 1973
- G. SNYDERS, *Ecole, classe et lutte de classe*, Paris, 1976
- C. VOLPI, *Descolarizzazione e alternative pedagogiche*, Roma, 1974.